
Sommario



Q ACCONTO IVA 2018 DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Acconto Iva

PAG 3

2. Metodi di calcolo
dell'acconto Iva

PAG 4

3. Soggetti
obbligati e soggetti
esonerati

PAG 6

4. Sanzioni e ravvedimento
operoso

PAG 7

di Annarita Antoniani

13

29 Novembre 2018

**La Circolare
di Settimana Fiscale**

n. 15/2018

Ravvedimento dichiarativo

n. 16/2018

Modelli Redditi 2018

Acconti in scadenza al 30
novembre

n. 17/2018

Imu e Tasi 2018

Versamento del

saldo

Acconto Iva 2018

Annarita Antoniani

Determinazione e modalità di versamento

1. Acconto Iva

La norma di riferimento che regola il versamento dell'acconto Iva risiede, come è noto, nell'art. 6, L. 29.12.1990, n. 405, che nella sua attuale formulazione prevede «*entro il giorno 27 del mese di dicembre, l'obbligo di versare un importo pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, con riferimento all'ultimo mese o trimestre dell'anno cui si riferisce l'acconto*».

Tale adempimento è richiesto (salvo alcune specifiche eccezioni) alla gran parte dei titolari di partita Iva, i quali, sostanzialmente, sono chiamati a effettuare una **liquidazione straordinaria** e ad **anticipare**, di fatto, l'imposta dovuta per l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno 2017 (mese di dicembre per i contribuenti mensili, mesi da ottobre a dicembre per i contribuenti trimestrali).

Più in particolare, i soggetti passivi Iva sono tenuti al pagamento, **entro il prossimo 27.12.2018**, di quanto dovuto «a titolo di **acconto**» in relazione alle **liquidazioni periodiche di chiusura**, ossia alle liquidazioni periodiche finali

Per i contribuenti Iva un appuntamento consolidato a fine anno è il **versamento dell'acconto**, per il quale non si ravvedono sostanziali differenze rispetto al passato, sia nelle regole di calcolo che nelle modalità di esecuzione dei versamenti.

In particolare, i soggetti passivi ai fini Iva devono eseguire, entro il prossimo **27.12.2018**, il versamento inerente all'acconto Iva per l'anno di **imposta 2018**.

L'adempimento va ad aggiungersi alle liquidazioni con cui periodicamente (mensilmente o, se ne ricorrono le condizioni, trimestralmente) il

inerenti all'anno d'imposta 2017, riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno: si tratta, nello specifico, delle liquidazioni relative al **mese di dicembre** (per i contribuenti mensili), al **trimestre ottobre-dicembre** (per i contribuenti trimestrali ordinari), al **quarto trimestre** per i contribuenti trimestrali cd. «speciali» di cui all'art. 73, co. 1, lett. e) e all'art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, **esclusivamente con modalità telematiche** (direttamente o tramite incaricati).

cati abilitati) utilizzando il **modello di pagamento F24**, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione. In alternativa, i titolari di conto corrente presso una **banca** che ha aderito alla **convenzione** con l'Agenzia delle Entrate possono richiedere il codice Pin ed effettuare il pagamento *on line*, addebitando la somma dovuta sul proprio conto corrente.

L'acconto Iva, che **non è dovuto** nel caso in cui risultati di importo **inferiore ad euro 103,29**, non può essere rateizzato e deve essere **versato in un'unica soluzione**, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi.

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto tramite il Mod. F24 sono specifici a seconda della **periodicità** con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell'anno d'imposta 2017 e, precisamente, il contribuente può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti codici di seguito indicati:

- > il **codice 6013**: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;
- > il **codice 6035**: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i **contribuenti trimestrali ordinari non**

devono applicare la **maggiorazione** degli interessi dell'1%.

Inoltre, si precisa che l'acconto Iva può essere oggetto di «**compensazione orizzontale**», ossia il contribuente può avvalersi dell'istituto della **compensazione** di cui all'art.17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, con altre imposte. Pertanto, i contribuenti che hanno a disposizione **crediti** riportabili nel Mod. F24 (relativi ad altre imposte, tributi, contributi o anche il credito Iva emerso in sede di dichiarazione annuale) possono utilizzarli per **compensare** l'importo dovuto a titolo di acconto Iva.

L'importo versato a titolo di acconto Iva dovrà essere **scomputato** dal **debito** dell'ultima **liquidazione Iva** dell'anno **2018** e più precisamente verrà **detrato**:

- > dall'Iva da versare per il mese di **dicembre** (per i contribuenti **mensili**);
- > in sede di **dichiarazione annuale Iva** (per i contribuenti **trimestrali**), o
- > da quanto dovuto per la **liquidazione** del **quarto trimestre** (per i contribuenti trimestrali cd. «**speciali**»), come meglio evidenziato nella Tabella n. 1.

TABELLA N. 1 - MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 2018

Tipo di contribuenti	Modalità e termini di versamento
Mensili	Liquidazione al mese di dicembre 2017 da versare entro il prossimo 16.1.2019
Trimestrali (ordinari o per opzione) versare entro il	Liquidazione ultimo trimestre 2017 (ottobre - novembre - dicembre) da versare entro il prossimo 16.3.2019 (essendo sabato il termine slitta al lunedì 18.3.2019)
Trimestrali (cd. «speciali») versare entro il	Liquidazione ultimo trimestre 2017 (ottobre - novembre - dicembre) da versare entro il prossimo 16.2.2019 (essendo sabato il termine slitta al lunedì 18.2.2019)

2. Metodi di calcolo dell'acconto Iva

Il **calcolo** per determinare l'imposta dovuta a titolo di acconto Iva può essere eseguito in modo differente in base al **metodo** prescelto dal contribuente. Le **vigenti** disposizioni tributarie, infatti, consentono la possibilità di **optare** fra tre distinte modalità:

- > **metodo storico**;
- > **metodo previsionale** (art. 6, co. 2, L. 405/1990);
- > **metodo delle operazioni**

effettuate, cd. **metodo**

«**effettivo-analitico**» (art. 6, co. 3-bis, L. 405/1990);

a seconda, quindi, che il calcolo venga effettuato su dati storici, revisionali o effettivi.

Spetta al **contribuente** la **scelta**, «ragionando» su quello **più vantaggioso**.

In linea generale, il procedimento **più utilizzato** è, come vedremo in seguito, sicuramente il **metodo**

storico, che si basa sull'intera imposta **pagata l'anno precedente**.

Per valutare la convenienza economica ai fini dell'adozione di un metodo di calcolo invece di un altro, il contribuente dovrà **confrontare** i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale e versare quindi il **minore** tra i due importi, fermo restando che è in ogni caso possibile versare l'importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il **metodo analitico**.

Metodo storico

L'importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l'**88%** del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l'**ultimo periodo di liquidazione dell'anno precedente**. Il calcolo dell'acconto con il **metodo storico** è sicuramente quello **più utilizzato**, vista la semplicità che lo contraddistingue. Infatti, la base di riferimento è commisurata all'Iva a debito risultante:

- > dalla **liquidazione periodica** relativa al mese di **dicembre** dell'**anno precedente** (per i contribuenti **mensili**);
- > dalla **dichiarazione annuale Iva** o dal **Mod. Redditi** dell'**anno precedente** (per i contribuenti **trimestrali ordinari** o su **opzione**);
- > dalla **liquidazione periodica** del **quarto trimestre** dell'**anno precedente** per i contribuenti **trimestrali cd. «speciali»** (artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, D.P.R. 633/1972).

Attenzione: è importante ricordare che, nell'ipotesi di **variazione** della **cadenza** con cui vengono effettuate le **liquidazioni periodiche** rispetto all'anno precedente, a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d'affari previsto, il **parametro di commisurazione** dell'**acconto** in base al metodo storico riferito a tale anno è costituito:

- > se la cadenza è stata **trimestrale** (e si verifica il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile), l'acconto deve essere calcolato su **1/3 dell'imposta versata** in sede di **dichiarazione annuale** per i **trimestrali su opzione** e da **1/3 dell'ammontare** versato per il **quarto trimestre dai trimestrali «speciali»**;
- > se la cadenza è stata **mensile** (e si verifica il passaggio dal regime mensile a quello **trimestrale**) occorre calcolare l'acconto in base all'ammontare dei versamenti degli **ultimi 3 mesi dell'anno precedente**.

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l'acconto viene calcolato sulla base di una **stima delle operazioni** che si ritiene di effettuare fino al **31 dicembre dell'anno in corso**.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'**88%** dell'**Iva** che si **prevede** di dover versare:

- > per il **mese di dicembre** dell'anno in corso, se si tratta di contribuenti **mensili**;
- > in sede di **dichiarazione annuale Iva** o **Mod. Redditi**, se si tratta di contribuenti **trimestrali ordinari** o su **opzione**;
- > per il **quarto trimestre**, per i contribuenti **trimestrali cd. «speciali»**.

Più precisamente, si sottolinea che, in luogo dell'utilizzo del metodo storico, il contribuente può scegliere di utilizzare il **metodo previsionale**, che consente di calcolare l'acconto Iva sulla base della **stima delle operazioni** che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Pertanto, ai fini dell'individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una **stima delle fatture attive da emettere** e di quelle **passive da ricevere entro il 31.12.2018**.

In pratica, ferma restando la misura percentuale dell'acconto pari sempre

all'**88%**, la determinazione del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente **ritiene di dover versare** relativamente alla liquidazione del mese di **dicembre 2018** (per i contribuenti **mensili**) o dell'**ultimo trimestre** dell'anno 2018 (per i contribuenti **trimestrali**).

Tale metodo è adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un **debito inferiore** rispetto a quello dell'anno precedente. Il procedimento storico, infatti, comporterebbe un acconto superiore a quello effettivamente dovuto una volta finiti i conti con l'Iva.

Occorre, tuttavia, essere molto **prudenti** nella scelta del metodo previsionale per il calcolo dell'acconto Iva, in quanto, contrariamente agli altri due metodi, quest'ultimo espone il contribuente al **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto versato risulti, a **consuntivo, inferiore** all'**88%** dell'**imposta definitiva-mente liquidata**. Pertanto, è importante che il contribuente conosca con **sufficiente certezza** gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell'anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in **errore** ed essere **sanzionato** per **carente versamento** a titolo di **acconto** (con conseguente applicazione della **sanzione ordinaria** del **30%** sugli **importi dovuti e non versati**). Naturalmente, come in seguito illustrato, il contribuente potrà avvalersi sempre dell'istituto del **ravvedimento operoso**, provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo **8904** per la sanzione, e **1991** per gli interessi legali.

Metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate)

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato su «dati reali», considerando l'imposta relativa alle **operazioni effettuate** fino alla data del **20 dicembre** dell'**anno corrente**. In questo caso, la misura in percentuale del versamento è pari al **100%** del **debito tributario**. Infatti, qualora i contribuenti adottino il cd. metodo **analitico-effettivo**, il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto Iva dovrà essere pari al **100%** dell'**imposta base Iva** risultante da una liquidazione «straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al **20.12.2018** (operazioni **registrate** o **soggette a registrazione** nel

periodo di riferimento).

Più precisamente, il **metodo analitico-effettivo** (o delle operazioni effettuate) consiste nel calcolare l'acconto dovuto sulla base di un'**apposita liquidazione** che considera le **operazioni effettuate fino** alla data del **20.12.2018**: si tratta di una liquidazione **periodica «aggiuntiva»**, basata su dati **effettivi**, il cui **saldo** (se a debito) darà la misura dell'**acconto dovuto**.

Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un **debito Iva inferiore** rispetto a quello determinato con il metodo **storico**. Inoltre, rispetto al metodo previsionale (sebbene **più oneroso** sotto il

profilo **operativo**) ha il vantaggio di **non esporre** il contribuente al rischio di vedersi applicare **sanzioni** in caso di **versamento insufficiente**, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

Si evidenzia che per l'utilizzo del calcolo sui dati «effettivi o reali», si dovranno prendere in considerazione, in linea generale, i seguenti **dati**:

- > le **fatture emesse** (e i corrispettivi) regolarmente registrate;
- > le **operazioni annotate** nel registro delle **fatture acquisti**;
- > le **reali operazioni effettuate** anche se **non ancora registrate**.

In particolare, applicando il metodo di calcolo in esame, l'acconto risulta pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita e straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente, che tiene conto

dell'**Iva** relativa alle seguenti **operazioni** e così schematizzata:

- > operazioni **annotate** (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti **mensili**) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti **trimestrali**);
- > operazioni che risultano **effettuate** (ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 633/1972), ma **non ancora registrate** o fatturate, non essendo ancora decorsi i termini per l'emissione della fattura o per la registrazione, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre;
- > operazioni **annotate** nel **registro delle fatture degli acquisti** dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti **mensili**) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti **trimestrali**).

TABELLA N. 2 - METODI PER DETERMINARE L'ACCONTO IVA A CONFRONTO

Metodo storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (si prende a riferimento il «dato storico» relativo all'anno 2017)
Metodo previsionale	88% del debito «presunto» che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno in corso (il criterio di riferimento è dato da una «previsione» sulle prospettive di realizzo in base alle operazioni poste in essere fino al 31.12.2018)
Metodo effettivo-analitico	Liquidazione «straordinaria» al 20 dicembre dell'anno in corso, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data. Con l'applicazione di questo metodo, il calcolo dell'acconto dovrà essere pari al 100% dell'imposta base Iva risultante dalla liquidazione «anticipata e straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al 20.12.2018

3. Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Come già anticipato in premessa, sono **tenuti** a versare l'acconto Iva tutti i **contribuenti** titolari di **partita Iva** che svolgono attività d'impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l'attività viene esercitata, che hanno l'**obbligo** di effettuare le **liquidazioni periodiche mensili** ovvero **trimestrali**.

Pertanto, in linea generale, sono **esclusi** dal versamento dell'acconto

Iva tutti gli **altri soggetti** che **non** sono **obbligati** alle operazioni di liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Inoltre, è sempre bene ricordare che la disciplina dell'acconto Iva contiene un principio di carattere generale che, sostanzialmente, **esonera** dall'assolvimento dell'adempimento i contribuenti che **non** hanno a **disposizione** uno dei **parametri** di riferimento per la determinazione dell'importo da versare e cioè una **posizione debitoria** nell'**ultima**

liquidazione effettuata nell'anno precedente (dato storico)

ovvero un **presunto debito** per l'**ultima liquidazione**

relativa all'**anno in corso** (dato **previsionale**). Pertanto, sono **esonerati** dall'obbligo di versamento dell'acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel corso dell'anno 2018;**

1. contribuenti che hanno **cessato l'attività nel corso del 2018** (anche se la chiusura è avvenuta per decesso): **entro il 30.9.2018** i contribuenti **trimestrali** ed **entro il 30.11.2018** i contribuenti **mensili;**
2. contribuenti che risultavano **a credito** nella liquidazione dell'**ultimo periodo** (mese o trimestre) dell'anno **precedente** (2017), a **prescindere** dalla **presentazione** della richiesta di **rimborso;**
3. contribuenti che **presumono** di chiudere l'**anno in corso a credito**, ovvero con un **acconto dovuto inferiore a 103,29 euro;**
4. contribuenti che applicano i **regimi agevolati** delle **nuove iniziative imprenditoriali** (art. 13, L.

- 388/2000);
5. contribuenti che hanno adottato il **regime fiscale di vantaggio** per l'**imprenditoria giovanile** e i **lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011;
 6. contribuenti in **regime agricolo esonerati** dagli obblighi di **liquidazione e versamento del tributo** ex art. 34, co. 6, D.P.R 633/1972;
 7. contribuenti che esercitano **attività di intrattenimento** ex art. 74, co. 6, D.P.R 633/1972;
 8. le **società** e le **associazioni sportive dilettantistiche** e le associazioni in genere che applicano il **regime forfetario** di cui alla L. 398/1991;
 9. contribuenti che, in relazione al periodo di imposta, hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti, non imponibili, non soggette all'imposta o comunque senza l'obbligo di pagamento del tributo**;
 10. contribuenti colpiti da **calamità naturali** per i quali sussista un **apposito provvedimento** di sospensione dei versamenti;
 11. gli **imprenditori individuali** che hanno concesso in affitto l'**unica azienda** entro il **30.9.2018** (se **trimestrali**) o entro il **30.11.2018** (se **mensili**), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
 12. le società **estinte** a seguito di **fusione o incorporazione** entro il **30.11.2018** se **mensili**, o entro il **30.9.2018** se **trimestrali**;
 13. i **raccoglitori** e i **rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili**, **esonerati** dagli obblighi di **liquidazione e versamento del tributo**;
 14. coloro che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'**anno precedente** hanno evidenziato un **debito d'imposta inferiore a euro 116,72** o che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno in corso **presumono** di calcolare un **debito d'imposta inferiore a euro 116,72**;
 15. i soggetti che **non dispongono** di uno dei dati, quello **storico** o quello **previsionale**, su cui, come detto, si basa il calcolo dell'acconto;
 16. gli **enti pubblici territoriali** che esercitano **attività rilevanti** ai fini **Iva** (come i Comuni che gestiscono l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapori).
- IMPORTANTE:** l'ipotesi di esonero di cui al punto 10), e cioè i contribuenti che hanno effettuato, nel corso dell'anno, **esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette all'imposta** prevede però alcune **eccezioni**. Il beneficio **decade**, infatti:
- > in presenza di **operazioni intracomunitarie**;
 - > per alcune **prestazioni di servizi** effettuate nel **settore dell'edilizia**;
 - > per l'**acquisto di oro e argento** applicando il meccanismo del **reverse charge**.
- 4. Sanzioni e ravvedimento operoso**
- Il **mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva** è punito con una **sanzione amministrativa** pari al **30%** della **somma non versata**, ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli interessi di mora.
- Il mancato versamento si può, comunque, **regolarizzare** ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**. A tale riguardo si ricorda, infatti, che grazie al ravvedimento operoso si può procedere all'autodeterminazione e all'applicazione delle sanzioni amministrative ridotte, così come previsto dall'art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 da calcolare nella misura:
- > di **1/10** del **30% (3%)**, se il pagamento avviene **entro 30 giorni** dalla **scadenza** (cd. **ravvedimento breve**);
 - > di **1/8** del **30% (3,75%)**, se il pagamento avviene entro la data di **presentazione della dichiarazione**

annuale relativa all'anno in cui è stata **commessa** la **violazione** (cd. **ravvedimento lungo**).

Attenzione: per i contribuenti che **regolarizzano** gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i **14 giorni successivi** alla **scadenza**, l'art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità di **ri- durre ulteriormente** la misura della **sanzione ridotta**. In particolare, la **sanzione ordinaria** del **30%** - che si applica all'**omesso** o **tardivo pagamento** - si **riduce** allo **0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento dell'imposta è effettuato entro **14 giorni** dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi **interessi legali** e della **sanzione** entro il termine di **30 giorni** dalla **scadenza** (cd. «**ravvedimento sprint**» o «**mini ravvedimento**»).

Contestualmente al versamento dell'imposta e alla sanzione ridotta occorre versare anche gli **interessi moratori**, calcolati al tasso legale annuo (attualmente lo 0,1%), per tutti i giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (27.12.2017) a quello in cui effettivamente il versamento è **eseguito**.

A tal fine si ricorda che i **codici tributo** da utilizzare per i **versamenti tardivi** nel Mod. F24 sono i

seguenti:

- > codice **8904** per la sanzione pecuniaria;
- > codice **1991** per la quota di interessi tardivi;

- > codici **6035** o **6013**: per i riferimenti del versamento dell'acconto Iva, a seconda che si tratti di contribuenti trimestrali o mensili.

TABELLA N. 3 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

SANZIONI per l'OMESSO VERSAMENTO dell'ACCONTO IVA	
Violazione per omesso versamento dell'acconto IVA Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta	Sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997)
RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, D.Lgs. 472/1997) Il contribuente che non ha versato l'acconto Iva, per sanare l'irregolarità ha la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla suddetta sanzione minima :	
> 1/10 del 30% (ossia il 3%)	se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve)
> 1/8 del 30% (ossia il 3,75%)	se il pagamento avviene entro il termine di relativa all'anno nel corso del quale la violazione è ravvedimento lungo)
> 1/15 del 30% (ossia il 0,2%)	se il versamento dell'imposta è effettuato entro 14 giorni stesso si accompagna quello, spontaneo, dei sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. mini ravvedimento). N.B.: con il ravvedimento sprint (entrato in vigore con sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso o mensile entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/15 per ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al misura fissa del 3% , prevista per il ravvedimento breve Oltre il trentesimo giorno si applica il ravvedimento l'applicazione di una sanzione pari al 3,75%

Attenzione: la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha **modificato** l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. 472/1997, intervenendo direttamente sullo stesso art. 13. Le **riduzioni** introdotte, che si **ag- giungono** a quelle già vigenti, sono le seguenti:

- > **sanzione** a 1/9 del **minimo** per i **ritardi** sino a **90 giorni** dal termine per la presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- > **sanzione** a 1/7 del **minimo** se la violazione è san- ta entro il termine per la **presentazione** della

di- chiarazione successiva all'anno in cui la violazione

è stata **commessa** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni** dall'omissione o dall'errore;

> **sanzione** a **1/6** del **minimo**, se la violazione è stata **oltre** il **termine** per la presentazione della **dichiarazione successiva** all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni** dall'omissione o dall'errore;

> **sanzione** a **1/5** del **minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **dopo** la **constatazione** della violazione ai sensi dell'art. 24, L. 7.1.1929, n. 4 (consegna Pvc). •